



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Diciottesima sezione civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
dott. ssa Luciana Sangiovanni
dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Lilla De Nuccio

Presidente
Giudice
Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 59295/2019 promossa da:

SANDELLI MARCELINO nato in Perù il [REDACTED] (CUI 0498700 - ID [REDACTED] 2 - ID [REDACTED] 21), rappresentato e difeso dall'Avv. Mariarosaria Tenuta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Sandelli Marcelino, cittadino peruviano, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione. La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio confermando il contenuto del provvedimento emesso.

La vicenda personale

Innanzi alla Commissione Territoriale il richiedente ha dichiarato di essere nato e vissuto a Tucume, nel dipartimento di Lambayeque in Perù; di avere i genitori in vita, 3 fratelli e 5 sorelle; di aver frequentato la scuola fino al primo liceo; di essere sposato con rito tradizionale e di avere quattro figli; di essersi trasferito a causa dell'alluvione del 1983 con la famiglia a Cachince sulle colline; di aver fatto rientro a Tucume dopo 25 anni; che lo stesso anno, 2007, ha chiesto un prestito di 5.000 dollari con un tasso di interesse al 5% mensile per ricostruire la sua abitazione; che il lavoro di agricoltore non andava bene ed ha chiesto un ulteriore prestito di 10.000 dollari per ristrutturare il terreno; di essersi recato a Lima per lavorare come fornaio senza riuscire a restituire i soldi e di ricevere pressioni dall'usuraio; di aver contattato una agenzia a Lima perché gli organizzasse il viaggio per l'Italia; di essere arrivato in Italia nel settembre 2012; di lavorare come badante e di inviare aiuti economici ai familiari, utili anche alla restituzione delle somme prese in prestito; che nell'anno 2017 la sua casa è stata nuovamente distrutta dall'alluvione; che teme per la propria

incolumità in caso di rientro in Perù perché non troverebbe un lavoro che gli consenta la restituzione del prestito.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibili gli elementi dedotti dall'istante con riferimento alle minacce di morte per la mancata puntuale restituzione del prestito (motivo che lo avrebbe determinato alla fuga), e non fondata la domanda di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Il Tribunale, visti gli atti di causa e considerato che l'audizione in sede giudiziale non è necessaria quando la causa prospetta questioni di fatto e di diritto che possono essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (*cf. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko*) ha revocato il provvedimento con il quale era stata disposta l'audizione del ricorrente ed ha disposto la trattazione scritta del giudizio.

A sostegno delle proprie richieste il ricorrente ha allegato: passaporto; permesso di soggiorno; modello C3; tessera sanitaria; Carta d'identità Italiana; dichiarazione di ospitalità di data 12.02.2019; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato- data assunzione 10.06.2019; dichiarazione di ospitalità di data 24.09.2020; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, data assunzione 24.09.2020; certificato di matrimonio; n. 3 foto raffiguranti abitazioni distrutte e tendopoli; n. 2 foto tessera peruviana di invalidità della cugina; foto di tre documenti medici peruviani; prescrizioni mediche italiane; documentazione di carattere legale in lingua spagnola datata agosto 2011; documentazione di rimesse di denaro anno 2018; fonti circa il Perù e varia giurisprudenza.

Esame della domanda e possibili tutele accordabili

Il provvedimento della Commissione appare condivisibile con riguardo allo Status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, avendo il ricorrente allegato esclusivamente ragioni di natura personale ed economica non potendo considerare credibile l'altra ragione dell'espatrio legata al timore di danno per il mancato versamento puntuale delle rate del prestito sia per il lungo periodo di tempo trascorso in Patria prima di partire (dal 2007 al 2012) e sia perché vi è stato un unico episodio di aggressione fisica ovvero quando è ritornato al villaggio prima di lasciare il Perù (è stato preso a pugni dal creditore).

Status di rifugiato e Protezione sussidiaria

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Tanto premesso, i fatti narrati dal ricorrente risultano strettamente legati a problematiche economiche. Pertanto, in assenza di aspetti persecutori di natura discriminatoria, i fatti dedotti non risultano riconducibili alle previsioni dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, sicché non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.L.vo 251/2007. Per le ragioni indicate in precedenza non si può considerare il timore di danno per la mancata restituzione del prestito credibile, oltretutto il ricorrente non ha neppure richiesto l'aiuto Statuale. Ulteriore indizio di assenza di vulnerabilità del ricorrente può riscontrarsi nella tardività con cui lo stesso ha presentato la domanda di protezione internazionale, ossia sette anni dopo l'ingresso in Italia avvenuto tramite permesso di soggiorno.

Nelle ragioni esposte dal ricorrente difettano i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, giustificanti l'attribuzione della protezione sussidiaria al richiedente, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Al riguardo, dalle COI più recenti, si evince che in Perù, nonostante sia terminato ormai dal 2000 il conflitto armato ultra-ventennale che ha dilaniato il paese a partire dal 1980, comunque permane una situazione di tensione socio-politica indotta anche da una serie di scandali per atti di corruzione, che si traduce in una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

In particolare, nell'ultimo Rapporto di Amnesty International 2019 si legge *"I diritti relativi alla terra e al territorio sono rimasti a rischio e la mancanza di normative efficaci ha minato i diritti delle popolazioni indigene al consenso libero, preventivo e informato. Le questioni socio-ambientali hanno continuato a essere una delle principali cause di conflitti sociali... La crisi politica è proseguita, caratterizzata da un confronto tra i rami esecutivo e legislativo del governo. A settembre, nel contesto di questa crisi in corso, il presidente Vizcarra ha sciolto il Congresso, dove il partito di maggioranza Fuerza Popular era guidato da Keiko Fujimori, detenuto in custodia cautelare per oltre un anno e tuttora indagato per riciclaggio di denaro. Le elezioni erano previste per gennaio 2020.....Ad agosto, in risposta alle proteste pacifiche contro il progetto minerario di Tia María, il presidente Vizcarra ha autorizzato il dispiegamento delle forze armate per mantenere l'ordine pubblico nel porto di Matarani, nella provincia di Arequipa. Questa risposta è stata contraria agli standard internazionali sui diritti umani che stabiliscono limiti rigorosi all'uso delle forze armate nelle operazioni di ordine pubblico.... Sono continuate le preoccupazioni circa l'imposizione di stati di emergenza per rispondere alle proteste pacifiche contro il petrolio, l'estrazione mineraria e altri progetti infrastrutturali nel paese. A ottobre, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 30 giorni nel "corridoio minerario meridionale" in risposta a una protesta contro il progetto minerario di Las Bambas. Il decreto, che ha consentito il dispiegamento delle forze armate nelle proteste di polizia, ha impedito alle comunità locali della zona di tenere assemblee comunali."* (<https://www.ecoi.net/en/document/2022816.html>, <https://www.ecoi.net/en/document/2022816.html>).

Risulta, tuttavia evidente che la descritta situazione non sia all'attualità sovrapponibile al concetto di violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza.

Pertanto, avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente che a quella del paese di origine del medesimo deve escludersi la sussistenza dei presupposti che consentano la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera D.Lgs n. 251/2007.

La protezione speciale

Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.l. 130/2020 (l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali) che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione graduata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si tratta – tra l'altro -della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, e a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.

Viene, dunque, data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dispone *"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia*

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il ricorrente ha documentato di avere lavorato con continuità con contratti a tempo determinato, impegnandosi alla loro scadenza nella ricerca di nuove occasioni di lavoro, tanto che i contratti si sono susseguiti con regolarità nel tempo. L'attività lavorativa svolta gli consente di condurre una vita dignitosa e di aiutare la famiglia ed i figli rimasti alla suocera in quanto nel paese d'origine non era in grado di mantenerli.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica

Tenuto conto dell'ammissione al patrocinio dello Stato e dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

- riconosce il diritto del ricorrente alla protezione speciale, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020;
- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 30.10.20

Il Presidente

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Provvedimento redatto in collaborazione con il Gop Lazzaro Vita